

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXIV
n. 3

RELAZIONE

SULL'EROGAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE E SULLA VERIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI MEDIANTE GLI INTERVENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

(Aggiornata al 31 dicembre 2024)

(Articolo 8, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(MANTOVANO)

Trasmessa alla Presidenza il 28 aprile 2025

PAGINA BIANCA



QUOTA IRPEF OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Relazione al Parlamento



Relazione a cura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il Coordinamento amministrativo - Ufficio per la concertazione
amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef - Servizio per le
procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi
straordinari sul territorio

<http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303>
ottopermille.dica@pec.governo.it

Carlo Deodato – Segretario generale

Marco Villani – Vicesegretario generale

Simonetta Saporito – Capo del Dipartimento

Donatella Romeo – Coordinatore del Servizio

Il presente *dossier* è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività
degli organi parlamentari e dei parlamentari. I dati sono aggiornati al 31 dicembre
2024.

La Presidenza del Consiglio dei ministri declina ogni responsabilità per l'eventuale
utilizzo o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione
che sia citata la fonte.

Il testo della relazione è disponibile on line

www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/19135#documenti

Premessa

Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi otto per mille così come disposto dall'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76 «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale».

La relazione è articolata in due sezioni principali: la prima offre una panoramica della disciplina di riferimento, con un approfondimento dedicato ai recenti aggiornamenti normativi e al loro impatto sulle procedure per il monitoraggio e la distribuzione delle risorse; la seconda parte è dedicata alla rendicontazione delle verifiche effettuate sui progetti in corso di realizzazione e alle attività di monitoraggio svolte dalle Commissioni tecniche.

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.P.R. 213 del 2024, le Commissioni tecniche sono state ridotte del 50%, accorpando le attività di monitoraggio a quelle di valutazione ed è stata costituita una Commissione unica per tipologia di intervento. I progetti in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2024 erano 652. In corso d'anno, su concorde parere delle Commissioni, sono stati dichiarati conclusi 71 progetti, per 113 relazioni finali è stato necessario attivare un soccorso istruttorio per integrare la documentazione probatoria delle spese sostenute. Per 86 progetti è stato necessario autorizzare proroghe e/o variazioni.

Le informazioni statistiche sono offerte anche in forma tabellare e grafica per agevolare la lettura e fornire una sintesi più efficace. I dati riportati fanno riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2024.

1. Quota IRPEF otto per mille, evoluzione storica del quadro normativo nazionale

La quota Irpef otto per mille è stata introdotta dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “*norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi*” e trae le sue origini dall’esigenza di rivedere radicalmente gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, nonché di proporre un sistema che potesse essere esteso anche alle altre confessioni religiose che avessero stipulato una “**intesa**” con lo Stato italiano.

Con il Concordato del 1929 (parte dei cd. **Patti lateranensi** tra il Regno d’Italia e la Santa Sede), lo Stato italiano si era impegnato a continuare a corrispondere gli “*assegni supplementari di congrua*” a favore dei parroci e di altre categorie di ecclesiastici (vicari e cappellani curati, vescovi, canonici semplici, ecc.).

La Carta costituzionale del 1948 ha confermato la validità dei Patti lateranensi (articolo 7) ed ha sancito il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, prevedendo che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, sulla base di **intese** con le relative rappresentanze (articolo 8).

La Corte costituzionale ha poi affermato che “*il principio di laicità [...] implica [...] pluralismo confessionale e culturale*” (sentenza n. 203 del 1989).

L’occasione per una radicale riforma è stata offerta dall’Accordo del 1984 di revisione del Concordato lateranense del 1929, in particolare l’articolo 7, n. 6, dell’Accordo ha previsto la costituzione di un’apposita Commissione paritetica con il compito, fra l’altro, di predisporre “la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”. La Commissione, constatando il venir meno dei presupposti del sistema beneficiale-congruale, ha riconosciuto “*l’indubbio interesse collettivo alla introduzione di nuove forme moderne di finanziamento alle Chiese*”.

Il nuovo sistema delineato si basava su alcuni principi che tenevano in considerazione, *inter alia*, il riconoscimento dell’apporto diretto del cittadino.

Le caratteristiche del nuovo meccanismo furono presentate dalla Commissione paritetica nei seguenti termini: “*a far data dal 1° gennaio 1990, verrà a cessare ogni contributo finanziario diretto da parte dello Stato*

e diverrà operante un meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo: lo Stato riserverà una quota dello 0,8% della massa Irpef dichiarata ciascun anno a scopi di interesse sociale e/o di carattere umanitario a diretta gestione statale (interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali); a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (sostentamento del clero, esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo) o di altre confessioni religiose sulla base di intese con esse”.

Il sistema è stato ripreso dalla legge 20 marzo 1985, n. 222, essendo riconducibile alla bilaterale negoziazione fra lo Stato e la Chiesa Cattolica e collocandosi a pieno titolo nel contesto concordatario. Le modifiche di legge sono sottoposte alla citata Commissione paritetica solo in caso in cui le revisioni riguardino i rapporti tra Stato e Chiesa.

2. La ripartizione della quota IRPEF otto per mille

La Legge 20 maggio 1985, n. 222, ha stabilito che, a partire dal 1990, l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) venga destinato a due scopi: 1) sociali e umanitari, gestiti direttamente dallo Stato; 2) religiosi, gestiti direttamente dalla Chiesa cattolica.

I contribuenti scelgono la destinazione dell'otto per mille al momento della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 47, terzo comma) e il relativo ammontare è liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate – Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente. Se il contribuente non esprime una preferenza, l'otto per mille viene ripartito in proporzione alle scelte espresse dagli altri.

I meccanismi che regolano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF sono contenuti negli articoli 47, 48 e 49 della citata legge 20 maggio 1985, n. 222.

In forza del disposto dell'articolo 47, secondo e terzo comma, “una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione

statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica". "Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. [...] In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse".

Al successivo articolo 48 è previsto che: "Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: **dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche".**

L'art. 49 della stessa legge, fissa espressamente i limiti di rivedibilità dell'entità dell'impegno e dunque gli ambiti di intervento del legislatore "Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche".

2.1 La destinazione dell'otto per mille sulla base delle scelte espresse dai contribuenti

Rispetto al totale dei contribuenti, solo il 40% in media esprime una preferenza circa la destinazione della quota Irpef otto per mille. Per effetto delle previsioni della legge 222 del 1985 il gettito totale è distribuito sulla base delle scelte espresse, si tratta del c.d. effetto "trascinamento". Nella tabella che segue si rappresentano le scelte dei contribuenti nell'ultimo quinquennio.

Tabella 1: TOTALE CONTRIBUENTI, SCELTE ESPRESSE E NON ESPRESSE

Anno di ripartizione*	2021	2022	2023	2024	2025
Totale contribuenti	41.372.851	41.525.982	41.180.529	41.497.318	42.026.960
Scelte espresse valide (%)	41,24	40,50	40,74	40,18	40,13
Scelte non espresse (%)	58,37	58,97	58,68	59,25	59,27
Anomalie (%)	0,39	0,53	0,59	0,57	0,59

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Va osservato che per effetto dell'art. 47, comma 5, L. 222 del 1985, i dati vengono elaborati nel triennio successivo alla dichiarazione. Quindi:

- Dichiaraone redditi 2018 - (redditi 2017) ripartiti nel 2021
- Dichiaraone redditi 2019 - (redditi 2018) ripartiti nel 2022
- Dichiaraone redditi 2020 - (redditi 2019) ripartiti nel 2023
- Dichiaraone redditi 2021 - (redditi 2020) ripartiti nel 2024
- Dichiaraone redditi 2022 - (redditi 2021) ripartiti nel 2025.

3. Le confessioni religiose che concorrono alla ripartizione

L'otto per mille ritaglia, in seno al complessivo gettito IRPEF, un "tributo di scopo", lasciando che i contribuenti decidano come ripartire tra i possibili enti destinatari - quelli con cui lo Stato ha stipulato un protocollo di intesa - una quota dell'IRPEF che andrà a finanziare prestabilite finalità ritenute meritevoli di tutela da parte del legislatore.

Il sistema previsto dalla legge n. 222 del 1985 è oggetto di revisione a cadenza triennale (articolo 49) a tal fine operano le diverse Commissioni paritetiche previste dalle Intese con le Confessioni religiose. Tali Commissioni **non esercitano un controllo contabile**, per le loro valutazioni si basano sui rendiconti inviati dalle Confessioni religiose annualmente al Ministero dell'interno e con cadenza triennale alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oltre alla **Chiesa Cattolica**, con successivi interventi normativi, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (**box 1**).

Box 1: Confessioni religiose che concorrono alla ripartizione

- (1) Chiesa Cattolica
- (2) l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- (3) le Assemblee di Dio in Italia;
- (4) la Chiesa evangelica valdese;
- (5) la Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
- (6) l'Unione delle Comunità ebraiche italiane;
- (7) la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- (8) la Chiesa apostolica in Italia;
- (9) l'Unione Buddhista Italiana;
- (10) l'Unione Induista Italiana;
- (11) l'Istituto italiano buddista Soka Gakkai (IBISG);
- (12) l'associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia;
- (13) la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia (DOR).

Come detto, la ripartizione tra lo Stato e le confessioni religiose è collegata alla volontà dei contribuenti che in sede di dichiarazione annuale dei redditi esprimono, senza alcun obbligo, la propria scelta per la destinazione dell'importo complessivo dell'otto per mille. Se i contribuenti non firmano, e quindi non indicano la propria scelta, cd. "scelte non espresse", l'otto per mille dell'Irpef viene comunque destinato allo Stato e alle confessioni religiose e la ripartizione dei fondi avviene proporzionalmente alle "scelte espresse".

Box 2: LA QUOTA IRPEF OTTO PER MILLE E LE CONFESSIONI RELIGIOSE

*Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille possa essere effettuata anche a favore dell'**Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia**, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo.*

*La legge 5 ottobre 1993, n. 409, modificata dalla legge 8 giugno 2009, n. 68, ha esteso la possibilità di scelta in favore della **Chiesa evangelica valdese**, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale.*

*Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 la possibilità di scelta è stata estesa alla **Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)**. Anche la CELI utilizza le somme devolute*

dai contribuenti per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

*La disciplina relativa alla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è stata estesa anche all'**Unione delle Comunità ebraiche italiane** (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.*

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, la possibilità di scelta del contribuente è stata estesa a:

*-l'**Unione cristiana evangelica battista d'Italia**, con la legge 12 marzo 2012, n. 34, la quale destina le somme devolute dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;*

*-la **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**, con la legge 30 luglio 2012, n. 126, che può destinare le somme devolute per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri;*

*-la **Chiesa Apostolica in Italia**, con la legge 30 luglio 2012, n. 128, la quale destina le somme devolute a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri;*

*-l'**Unione Buddhista italiana**, con la legge 31 dicembre 2012, n. 245, la quale destina le somme devolute ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto;*

*-l'**Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha**, con la legge 31 dicembre 2012, n. 246, la quale vincola le somme devolute dai contribuenti ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.*

*A decorrere dal periodo d'imposta 2016, la scelta del contribuente è stata estesa all'**Istituto Buddista italiano Soka Gakkai (IBISG)**, a seguito della legge 28 giugno 2016, n. 130.*

A decorrere dal periodo d'imposta 2022 è stata ammessa anche l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra in Italia" la quale vincola le somme a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.

*Infine, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose, viene esteso alla **Diocesi Ortodossa romena in Italia (DOR)**. Il provvedimento è stato approvato in Consiglio dei ministri e non è stato ancora adottato in via definitiva dal Parlamento.*

4. La procedura per la gestione dei fondi e le modifiche al regolamento introdotte dal DPR 13 novembre 2024, n. 213

I criteri e le procedure per l'utilizzo della quota destinata alla diretta gestione statale sono regolati dal d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, che è stato più volte integrato e modificato (nel 2002, 2013, 2014) da ultimo, con il d.P.R. 13 novembre 2024, n. 213¹.

Le modifiche apportate dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 e dal d.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, avevano inciso profondamente sui criteri di riparto e sulle procedure per l'utilizzazione delle risorse, ridisegnando la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, ridefinendo il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi.

Con il d.P.R. 13 novembre 2024, n. 213 la revisione è stata ugualmente profonda e si è resa necessaria sia per esigenze di modernizzazione del testo sia in seguito ai numerosi interventi normativi che si sono stratificati nel corso degli anni, primo fra tutti il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all'art. 46-bis, comma 4, ha attribuito al contribuente la facoltà di scegliere direttamente a quale tipologia di intervento destinare la quota Irpef dell'otto per mille a gestione statale revisionando in modo radicale il criterio di distribuzione precedente che prevedeva una ripartizione identica fra le categorie concorrenti.

Si consideri che dall'ultima revisione del Regolamento sono trascorsi esattamente dieci anni. È stato necessario adeguare la procedura alle modifiche normative nel frattempo intervenute soprattutto in materia di trasparenza, semplificazione, digitalizzazione e protezione dei dati. Il mutato contesto tecnologico ha consentito la creazione di una piattaforma informatica dedicata e l'introduzione di elementi finalizzati a rendere l'assegnazione dell'otto per mille più rapida, garantendo al contempo un maggiore controllo sull'utilizzo dei fondi.

¹ Per il dettaglio delle modifiche al regolamento si veda l'allegato 1 del presente documento.

Le principali novità di cui si è dovuto tenere conto sono riportate nel box che segue.

Box 3: ADEGUAMENTI NORMATIVI RECEPITI NEL DPR 10 MARZO 1998, N. 76

- a) artt. 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*” convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, e art. 6 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 108 con i quali è stata introdotta la nuova tipologia di interventi “*prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”;
- b) art. 46-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'art. 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilendo che “*A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730*”;
- c) art. 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto della quale “*una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222*” è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- d) art. 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto che “*Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.*”;
- e) art. 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha stabilito che “*Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998*”.


Sul piano delle procedure per la gestione e rendicontazione dei progetti si segnalano le seguenti innovazioni volte ad accrescere i requisiti di trasparenza delle valutazioni e del monitoraggio, nonché di compliance alle finalità perseguitate dalla norma:

- semplificazione delle istanze e uso della piattaforma informatica per la gestione delle richieste;
- miglioramento dei criteri di selezione e valutazione dei progetti, con introduzione di un giudizio di idoneità inteso come attitudine del progetto al perseguimento dei fini posti dal legislatore;
- riduzione del 50% del numero delle commissioni tecniche e uniformazione della loro composizione;
- maggior rigore nei requisiti per i richiedenti e nella verifica della regolarità delle domande;
- riduzione dei tempi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- limitazione del numero di variazioni progettuali e proroghe e definizione di limiti temporali per l'uso di risparmi di spesa;
- introduzione di meccanismi di recupero fondi in caso di inadempienze.

5. Decurtazioni della quota IRPEF a diretta gestione statale

La quota IRPEF otto per mille a diretta gestione statale rappresenta circa un quarto dell'intero importo del gettito. Nel grafico che segue si rappresenta l'andamento della quota di competenza statale rispetto al gettito totale negli ultimi anni.

Grafico 1: Andamento della quota IRPEF otto per mille allo Stato rispetto al gettito totale (valori in euro)



Elaborazioni PCM-DICA su dati MEF – Agenzia delle entrate

Tale quota, per decisione propria del legislatore, è utilizzata dallo Stato anche per finalità estranee alle previsioni della legge n. 222 del 1985. Rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, lo stanziamento definitivo di competenza della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale trasferito alla Presidenza del Consiglio ed effettivamente disponibile per interventi straordinari risulta pari a circa il 55%. Tale differenza deriva dalle numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità (si veda BOX 2).

Per avere una misura dell’impatto di tali norme, per l’anno 2023, ultimo dato disponibile, il totale delle decurtazioni è stato pari a €137.769.023, oltre il 45% dello stanziamento spettante sulla base delle scelte dei contribuenti.

In definitiva, ai progetti otto per mille viene destinata una quota inferiore al totale teoricamente dovuto, come rappresentato nella tabella che segue. La differenza è ripartita direttamente dal MEF in ottemperanza alle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo e che ancora incidono sulla distribuzione, per un approfondimento si veda il BOX che segue.

Tabella 2: Quota % effettivamente destinata ai progetti “otto per mille” a diretta gestione statale rispetto al totale delle scelte dei contribuenti

Anno	Trasferimenti dal MEF alla PCM quota percentuale sul totale
2018	19,58
2019	30,94
2020	30,44
2021	39,86
2022	43,58

Elaborazioni su dati di bilancio della PCM e dati MEF

Box 4: disposizioni normative che determinano una riduzione della quota IRPEF a diretta gestione statale

I provvedimenti di riduzione che incidono sulla quota IRPEF distribuita a valere sui fondi per l'anno 2023 sono:

- **D.L. n. 249/2004, art. 1-quater, co. 4** - Riduzione a decorrere dal 2006, per copertura delle disposizioni relative agli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo delle aziende di navigazione aerea ("Fondo volo"). Importo: - 5.000.000
- **D.L. n. 112/2008, art. 60, co. 1 e D.L. n. 78/2010, art. 2, co. 1** - Riduzione lineare permanente delle missioni di spesa dei Ministeri. Importo: -2.349.144
- **D.L. n. 98/2011, art. 21, co. 9** - Riduzione a decorrere dal 2011, per copertura delle spese di gestione dei mezzi della flotta aerea della Protezione civile. Importo: - 64.000.000
- **D.L. n. 16/2012, art. 13, co. 1-quinquies** - Riduzione lineare permanente delle missioni di spesa dei Ministeri. Importo: -79.611
- **Clausole di salvaguardia finanziaria** - Riduzione permanente prevista dall'art. 2, co. 1, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 16, co. 3, del D.L. n. 98/2011. Importo: -91.901
- **D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c)** - Riduzione lineare dal 2015 delle missioni di spesa dei Ministeri, per copertura parziale degli oneri recati dal provvedimento. Importo: -3.244.442
- **D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c-sexies** - Riduzione dal 2015, per copertura parziale degli oneri recati dal provvedimento ("Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della PA, riequilibrio finanziario degli enti territoriali e tributi degli enti locali"). Importo: -35.800.000
- **Legge n. 97/2013, art. 13, co. 2, lett. B** - Riduzione dal 2014, per copertura parziale degli oneri derivanti dal recepimento della direttiva 2003/109/CE (status dei soggiornanti di lungo periodo). Importo: -12.000.000

- **Legge n. 208/2015, art. 1, co. 592** - Riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'otto per mille, a decorrere dal 2016. Importo: -10.000.000
- **Legge n. 208/2015, art. 1, co. 588** - Riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2016. Importo: -3.120.000
- **Legge n. 205/2017** - Spending review 2018-2020, in attuazione del DPCM 28 giugno 2017, ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 196/2009. Importo: -2.083.925.

5.1 Somme trasferite all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Alle disposizioni elencate nel box che precede, occorre aggiungere le previsioni dell'articolo 18, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125 per effetto del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce annualmente, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), una quota pari al 20 per cento delle somme disponibili.

La quota Irpef otto per mille trasferita all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell'ultimo triennio (2020-2023) è pari a circa 65 milioni di euro come da dettaglio che segue:

- Quota riferita all'annualità 2020 incassata nel 2021: euro 12.405.938,80
- Quota riferita all'annualità 2021 incassata nel 2022: euro 15.614.134,00
- Quota riferita all'annualità 2022 incassata nel 2023: euro 20.665.860,40
- Quota riferita all'annualità 2023 incassata nel 2024: euro 15.918.407,86

totale periodo 2021-2024 - euro 64.604.341,06

Rispetto all'utilizzo delle somme, l'AICS ha comunicato che in media l'80% dei fondi sono stati utilizzati per il finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo della società civile, mentre il restante 20% è trattenuto per spese di gestione degli interventi stessi.

Dalle rendicontazioni trasmesse dal AICS emerge che la quasi totalità dei fondi destinati al finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo è stata allocata e/o impegnata per il finanziamento di progetti realizzati da Organizzazioni della Società Civile.

5.2 Rilievi della Corte dei conti

Sul tema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è intervenuta la Corte dei conti, in successive relazioni a partire dal 2015. La Corte dei conti ha ribadito più volte che *"la decurtazione della quota dell'8 per mille di competenza statale andrebbe eliminata affinché possa essere garantita la piena esecuzione della volontà e della libera scelta di tutti. Risulta contrario ai principi di lealtà e di buona fede che il patto con i contribuenti sia violato, tanto più che vengono penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con il principio di uguaglianza: la volontà di chi sceglie lo Stato deve essere considerata con lo stesso rispetto riconosciuto a chi opta per una confessione religiosa"*.

Sulla questione è intervenuta, con una scelta conclusiva, la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recante *"Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio"*, che ha introdotto (art. 3, comma 1, lett. c) il divieto di utilizzo, per la copertura finanziaria delle leggi, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale.

Tuttavia, le disposizioni normative intervenute fino a quel momento continuano ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste, come evidenziato nell'elenco sopra riportato.

Va segnalato, peraltro, che nonostante il divieto introdotto dalla legge n.163 del 2016, già per il 2017 il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 13, comma 1) ha disposto una riduzione lineare delle missioni di spesa dei Ministeri quale concorso delle amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale riduzione ha inciso sullo stanziamento dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale con un taglio di 2.087.731 euro sul relativo capitolo di bilancio per il 2017.

Successivamente, con la *spending review* introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) è stato effettuato un ulteriore taglio sullo stanziamento del capitolo dell'otto per mille di competenza statale. In particolare, lo stanziamento per il 2018 è stato ridotto di circa 4,8 milioni mentre per gli anni dal 2019 al 2024 è stata prevista una diminuzione di circa 2,1 milioni annui. Quest'ultima manovra di *spending review*, si rammenta, è stata operata ai sensi della procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n.

196/2009, sulla base degli obiettivi di risparmio stabiliti nel Documento di economia e finanze 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio, fissati nell'importo complessivo di 1 miliardo, in termini di indebitamento netto, per ciascun anno a decorrere dal 2017.

6. La destinazione della quota IRPEF a diretta gestione statale

Come accennato nelle pagine che precedono, la scelta relativa all'effettiva destinazione delle somme viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 47, terzo comma) ed il relativo ammontare è liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate – Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente. I criteri e le procedure per l'utilizzazione di tale quota sono disciplinati dal d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 *"Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"* il quale contempla anche temperate ipotesi di deroga ai criteri di ripartizione.

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

In particolare, con l'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 *«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»*, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è stata introdotta la nuova tipologia di intervento *“Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*. Con l'articolo 6, del successivo decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 *«Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano*

nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, è stato ulteriormente precisato che deve trattarsi anche di prevenzione oltre che di recupero.

A partire dall'anno 2023, le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono sei ed in particolare sono finanziabili:

- 1) gli interventi di **contrastò alla fame nel mondo** purché diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
- 2) gli interventi in caso di **calamità naturali**, diretti all'attività di realizzazione di opere, nonché gli studi, i lavori, i monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici;
- 3) gli interventi di **assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati**, riguardano la platea dei destinatari ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria nonché le persone che hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- 4) gli interventi finalizzati alla **conservazione di beni culturali** volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica – o immobili, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico deve essere intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004;
- 5) gli interventi per gli **immobili adibiti all'istruzione scolastica** per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli edifici;

- 6) gli interventi per la **prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche** per la realizzazione di azioni nell'ambito della prevenzione e della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, per l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere regionali a carico del servizio sanitario nazionale.


Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della **straordinarietà**, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati. Deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione ordinaria e non contemplati nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili.

Inoltre, gli interventi ammessi al riparto dell'otto per mille devono risultare coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati.

Gli interventi, fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo, devono, infine, essere eseguiti sul territorio italiano.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono: pubbliche amministrazioni; persone giuridiche; enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano con fine di lucro.


Diagramma 1: categorie di intervento



Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

A norma dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. A partire dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 è stata data facoltà ai contribuenti di scegliere tra le singole tipologie di intervento. Le somme disponibili devono essere ripartite in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti come stabilito dal terzo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall' art. 46-bis, comma 4, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Diagramma 2: distribuzione della quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale



Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei ministri – DIC 8X1000

La quota destinata agli interventi di **conservazione dei beni culturali** deve essere suddivisa in cinque parti uguali fra le circoscrizioni territoriali: Nord-Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria); Nord-Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

La quota destinata agli immobili adibiti all'**istruzione scolastica** deve essere divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e

Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) (art. 2-bis, comma 4-bis). Tale categoria è gestita dal Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Accesso ai fondi e modalità di erogazione

Possono accedere alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.


Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, sul sito del Governo, i parametri specifici di valutazione delle istanze (art. 2-bis, comma 7), che potranno essere presentate entro il successivo 30 settembre (art. 6, comma 2).

L'individuazione dei parametri è propedeutica alla definizione del piano di ripartizione delle risorse (art. 5, comma 1) che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve adottare sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre antecedente, avvalendosi delle valutazioni espresse, sulle singole iniziative, dalle apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento (art. 5, comma 2).

Le Commissioni devono esprimere un giudizio di idoneità al finanziamento (art. 2-bis, comma 3) e una valutazione in centesimi (art. 5, comma 3).

Terminata la fase istruttoria, vengono predisposti gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dei fondi fra le diverse categorie di intervento. Su tali schemi, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Solo in seguito alla valutazione positiva delle Commissioni parlamentari il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il provvedimento finale di approvazione delle graduatorie e ne dà comunicazione ai ministeri competenti per materia.

Diagramma 3: fasi per la selezione dei progetti e l'approvazione delle graduatorie



8. L'erogazione dei contributi ed il monitoraggio dei progetti approvati

Con l'approvazione delle graduatorie e la pubblicazione *sul sito del Governo* si avvia la fase di erogazione dei contributi e di monitoraggio dei progetti.

I beneficiari vengono formalmente invitati ad accettare il finanziamento e le relative condizioni (articolo 8, comma 1). Entro e non oltre 3 mesi da tale comunicazione (articolo 8, comma 2) devono confermare il possesso dei requisiti, inserire i dati in piattaforma e produrre

documentazione a supporto quali i.e. autorizzazione lavori, contratto autonomo di garanzia.

In relazione ai singoli progetti approvati, è corrisposta una prima quota, pari al 50% dell'intero importo ammesso a finanziamento. Il saldo è liquidato dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80% della quota di contributo erogata (articolo 8, comma 4 del Regolamento).

Alla fase di erogazione del contributo segue l'attività di monitoraggio. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, relazioni sull'andamento dell'attività, che sono esaminate dalle Commissioni tecniche. La mancata presentazione della relazione periodica preclude la concessione di proroghe o variazioni del progetto (articolo 8, comma 5 del Regolamento).

Nel corso delle attività è possibile chiedere fino ad un massimo di due variazioni dell'intervento. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario (articolo 8-ter, comma 1). Sono anche ammesse fino ad un numero massimo di due proroghe per inizio o fine lavori, per un periodo massimo di 12 mesi (articolo 8-bis, comma 2 del Regolamento).

Qualora al termine dei lavori dovessero realizzarsi dei risparmi sulla spesa, unitamente alla relazione finale, è possibile richiedere l'utilizzo delle somme ma solo per il completamento dell'intervento originario (articolo 8-ter, comma 3 del Regolamento).

In caso di mancato rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento per l'utilizzazione delle somme assegnate (mancato invio della dichiarazione di inizio attività, mancata conclusione dell'intervento nei termini previsti e trasmissione della relazione finale, mancata esecuzione o realizzazione difforme dell'intervento) si procede alla revoca del contributo (articolo 8-bis, comma 1 del Regolamento).


9. La procedura di ripartizione

La procedura di ripartizione della quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale è disciplinata dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la quale dispone che la quota gestita direttamente dallo Stato sia destinata a interventi straordinari in sei precisi ambiti di intervento:

- contrasto alla fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;
- conservazione dei beni culturali;
- interventi su edifici scolastici;
- prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, è stata attribuita al contribuente la possibilità di scelta per le singole categorie come da previsioni dell'articolo 46-bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che modifica l'articolo 47 della legge n. 222/1985. Per effetto di tale modifica normativa, a partire dalle dichiarazioni dei redditi anno 2019, (quota ripartita nel 2023), le risorse statali dell'otto per mille non sono più suddivise in parti uguali tra le sei categorie di intervento, ma distribuite in base alle preferenze espresse dai contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. Nel grafico che segue sono rappresentate le scelte espresse a favore dello Stato da parte dei contribuenti italiani.

Grafico 2: Scelte espresse dai contribuenti a favore dello Stato
(valori % per anno)



Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Il nuovo impianto normativo che introduce il vincolo della scelta della categoria da parte del contribuente (art. 46-bis, d.l. n. 124 del 2019), assegna rilevanza al criterio della distribuzione delle risorse “in proporzione alle

scelte espresse” (art. 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), d.l. n. 105 del 2023). Dunque, le recenti riforme sono incardinate sul principio della valorizzazione delle indicazioni di destinazione liberamente espresse da parte dei contribuenti.

Nella tabella e nel grafico che seguono si rappresentano le scelte dei contribuenti espresse all’interno della dichiarazione dei redditi per singola categoria di intervento a partire dalla prima dichiarazione dei redditi utile, vale a dire quella del 2020, sui redditi anno 2019, distribuiti sui progetti anno 2023. Si noti che circa il 34% per contribuenti opta per lo Stato ma non sceglie alcuna categoria di intervento. Le somme corrispondenti vengono ripartite in proporzione alle preferenze espresse, ovvero nell’ambito delle categorie individuate dalla norma, possono essere attribuite a uno o più interventi straordinari da parte del Consiglio dei ministri.

Tabella 3: LE SCELTE DEI CONTRIBUENTI PER LE SINGOLE CATEGORIE DI INTERVENTO


Tipologia di intervento	2020		2021		2022*	
	opzioni	%	opzioni	%	opzioni	%
Fame nel mondo	287.599	7,56	376.781	9,36	402.621	9,80
Calamità naturali	487.638	12,81	498.403	12,38	500.842	12,19
Edilizia scolastica	1.093.785	28,74	1.175.964	29,21	1.219.754	29,68
Assistenza ai rifugiati	90.427	2,38	138.887	3,45	197.571	4,80
Beni culturali	273.499	7,19	370.187	9,20	387.638	9,43
Stato – non espresso	1.572.571	41,32	1.465.258	36,40	1.401.304	34,10
Dipendenze patologiche**	0	0	0	0	0	0
Stato totale	3.805.519	100	4.025.480	100	4.109.730	100

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

*ultimo dato disponibile.

**tipologia introdotta a partire dalla dichiarazione dei redditi anno 2023

Grafico 3: Andamento delle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2020-2022 per categoria di intervento (valori %)



Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

9.1 Fondi disponibili e piano di riparto dei fondi disponibili per l'anno 2023

L'articolo 47, quinto comma, della legge n. 222 del 1985 stabilisce che la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente.

La ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef per l'anno 2023 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti con le dichiarazioni anno 2020, relativa ai redditi prodotti nell'anno 2019. Rispetto all'anno 2023 l'importo di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, teoricamente pari ad euro **330.392.545,00**, è stato effettivamente pari a euro **192.693.522,99**, circa il 58% della quota teorica. Ciò a causa delle decurtazioni rappresentate nei paragrafi precedenti.

Lo stanziamento di euro 192.693.522,99, trasferito dal MEF, è stato ripartito sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate con riferimento alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2019. Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alla dotazione finanziaria del 2023 con la ripartizione fra le scelte "espresse" le cui risorse vengono destinate direttamente alle categorie di riferimento e le scelte "non espresse" per le quali è richiesta una ulteriore valutazione, come meglio specificato in seguito.

Tabella 4: destinazione della quota anno 2023 trasferita alla PCM

Destinazione della quota anno 2023 trasferita alla PCM	Importo €	Quota %
totale scelte contribuenti	113.031.482,71	58,68
totale non espresso	79.592.039,29	41,32
Cap. 224 di spesa "otto per mille" anno 2023	192.623.522,00	100,00

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle somme disponibili per singola categoria di intervento. La disponibilità totale deriva dalla quota risultante dalle preferenze espresse dai contribuenti cui vengono aggiunte le somme derivanti dal recupero dei risparmi di spesa nonché quelle che residuano dalla ripartizione dell'anno precedente. Nella tabella che segue si riporta la ricostruzione per categoria di intervento.

Tabella 5: Ripartizione fondi anno 2023 – quantificazione per categoria di intervento

Categoria	% scelte contribuenti	Dotazione iniziale €	Risparmi di spesa €	Residuo ripartizione € (anno 2022)	Dotazione finale €
Conservazione beni culturali	7,19	13.849.631,23	1.608.381,67	21.070.600,84	36.528.613,74
Calamità naturali	12,81	24.675.073,17	478.727,29	0,00	25.153.800,46
Assistenza ai rifugiati	2,38	4.584.439,82	2.079.933,91	9.671.335,36	16.335.709,09
Fame nel mondo	7,56	14.562.338,26	160.890,52	74.745,23	14.797.974,01
Edilizia scolastica	28,74	55.360.000,22	0,00	0,00	55.360.000,22
Scelte non espresse	41,32	79.592.039,29	0,00	0,00	79.592.039,29

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Con riferimento alla categoria “*Edilizia scolastica*”, ai sensi dell’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la quota attribuita deve essere trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell’istruzione e del merito, per essere destinata prioritariamente “*agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica*”. Tutti gli enti beneficiari e le informazioni relative alle istituzioni scolastiche finanziate dal Ministero dell’istruzione e del merito sono disponibili on line al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-8-x-mille.shtml.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 2 settembre 2024, n. 2382, è stato previsto, per la ripartizione del 2023, che le risorse relative alle scelte espresse dai contribuenti, venissero destinate al finanziamento, in ordine decrescente, di tutti i progetti ritenuti idonei al finanziamento dalle Commissioni tecniche, fino a capienza dei fondi disponibili, mentre le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali non è stata operata la scelta dei contribuenti, venissero impiegate per il finanziamento degli interventi ritenuti idonei rientranti nella categoria “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”, fino a capienza dei fondi disponibili.

Con i DPCM del 15 gennaio 2025, si è provveduto all’adozione definitiva dei decreti di ripartizione delle somme disponibili anno 2023,

previa acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. I decreti di ripartizione sono pubblicati sul sito del Governo² con effetto di pubblicità legale.

Relativamente alla quota del non espresso, la citata delibera del Consiglio dei ministri ha stabilito quanto rappresentato nella tabella che segue.

Tabella 6: Ripartizione della quota residua relativa alle preferenze solo per lo Stato senza indicazione di categoria - “non espresso” anno 2023

Destinazione	Importo €	Quota %
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125)	15.918.407,86	20,00
Progetti di Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2023)	10.396.662,14	13,06
Attività di Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 8, comma 2, decreto-legge n. 105 del 2023)	53.276.969,29	66,94

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DIC 8X1000

9.2 Fondi disponibili anno 2024

La ripartizione della quota dell’otto per mille Irpef per l’anno 2024 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti con il modello 730/2021, relativa ai redditi prodotti nell’anno 2020. Per la quota destinata ai progetti presentati entro il 30 settembre 2024, l’importo di competenza statale avrebbe dovuto essere pari ad **euro 340.327.929**. A fronte di tale somma, in applicazione di alcune norme succedutesi nel tempo e che hanno modificato il valore degli importi destinati alla Pcm, il MEF ha trasferito **euro 202.460.187,00**, circa il 59% del totale.

Come per l’anno 2023, anche per il 2024 viene presentato il prospetto riepilogativo della dotazione finanziaria con la ripartizione fra le scelte “espresse”, le cui risorse vengono destinate direttamente alle

² <https://www.governo.it/node/27771>

categorie di riferimento, e le scelte “non espresse” per le quali è richiesta un’ulteriore valutazione. La quota trasferita alla PCM sarà ripartita come segue.

Tabella 7: Destinazione della quota anno 2024 trasferita alla PCM

Totale quota	Importo €	Quota %
totale scelte contribuenti	128.764.678,92	63,60
totale non espresso	73.695.508,07	36,40
Cap. 224 di spesa “otto per mille” anno 2024	202.460.186,99	100

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Nel rispetto delle disposizioni normative, dalle più recenti alle meno recenti, si procederà come specificato di seguito. La quota “espressa” verrà distribuita seguendo le percentuali indicate dai contribuenti. La quota del “non espresso” sarà ripartita secondo le indicazioni del Consiglio dei ministri rappresentate mediante deliberazione. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo della dotazione iniziale di ciascuna categoria di intervento, sulla base delle preferenze espresse. Ad ogni categoria occorre sommare la quota dei residui derivanti dalla ripartizione dell’anno precedente, come da tabella che segue.

Dalla medesima tabella 8 emerge una disponibilità di circa 237 milioni disponibili per la ripartizione anno 2024. A tale importo occorrerà aggiungere le somme derivanti dal recupero sui progetti approvati (rinunce, risparmi di spesa).

Tabella 8: Fondi disponibili per la ripartizione relativa all’anno 2024 per categoria di intervento

Categoria	% scelta contribuenti	Dotazione iniziale €	Residui ripartizione € (anno 2023)	Dotazione finale €
Conservazione beni culturali	9,20	18.626.337,20	4.830.460,92	23.456.798,12
Calamità naturali	12,38	25.064.571,15	7.781.699,24	32.846.270,39
Assistenza ai rifugiati	3,45	6.984.876,45	15.383.587,72	22.368.464,17
Fame nel mondo	9,36	18.950.273,50	6.695.670,70	25.645.944,20
Edilizia scolastica	29,21	59.138.620,62	0,00	59.138.620,62
Totale espresso	63,60	128.764.678,92	34.691.418,58	163.456.097,50
Totale NON espresso	36,40	73.695.508,07	0,00	0,00
Totale disponibile per la ripartizione anno 2024	100,00	202.460.186,99	34.691.418,58	237.151.606,57

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Relativamente alla quota del “non espresso”, con delibera del Consiglio dei ministri occorrerà stabilire la destinazione di euro 73.695.508,07 nel rispetto dei vincoli indicati nella tabella che segue.

Tabella 9: Distribuzione della quota “non espresso” anno 2024

	Importi €
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (<i>articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125</i>)	14.739.101,61
Progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (<i>articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2023</i>)	58.956.406,46
Attività coerenti con le categorie di cui all’articolo 48 della legge n. 222 del 1985 (<i>articolo 47, comma 3, legge n. 222 del 1985</i>)	

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

9.3 Quota disponibile per la ripartizione anno 2025

Per quanto riguarda le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2025, si evidenzia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025, la dotazione della quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale è stata fissata in euro 58.928.210,00. A tale somma dovranno aggiungersi la quota di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025, i residui da ripartizione dell'anno precedente ed eventuali risparmi o rinunce. Per avere una dimensione della variazione attesa si consideri che nel corso dell'ultimo triennio l'importo della variazione ha superato i 100 milioni di euro.

La ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef per l'anno 2025 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti con il modello 730/2022, relativa ai redditi prodotti nell'anno 2021. Al momento possiamo solo ipotizzare la ripartizione sui dati certi già allocati a bilancio della PCM, pari ad euro 58.928.210, da destinare ai progetti che saranno presentati entro il 30 settembre 2025.

Tale importo sarà suddiviso tra le categorie in misura direttamente proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti, sulla base delle elaborazioni effettuate da parte del Mef.

Il numero dei contribuenti che in sede di dichiarazione dei redditi anno 2022 ha optato per lo Stato è pari a 4.109.730, circa il 24,63% del totale. Di questi oltre il 34% non ha espresso preferenze. I dati provvisori attualmente disponibili sono i seguenti:

Tabella 10: Quota 8X1000 Stato anno 2025

	Importo €	Quota %
totale scelte contribuenti	38.833.690,39	65,90
totale non espresso	20.094.519,61	34,10
Cap. 224 di spesa "otto per mille" anno 2025	58.928.210,00	100,00

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Nel rispetto delle disposizioni normative, dalle più recenti alle meno recenti, si procederà come specificato di seguito. La quota “espressa” verrà distribuita seguendo le percentuali indicate dai contribuenti. La quota del “non espresso” sarà ripartita secondo le indicazioni del Consiglio dei ministri. Si riporta il prospetto riepilogativo della dotazione iniziale di ciascuna categoria di intervento, sulla base delle preferenze espresse nel 2022.

Tabella 11: distribuzione % della quota disponibile anno 2025 tra le categorie di intervento

CATEGORIA	% scelta contribuenti	DOTAZIONE INIZIALE €
Conservazione beni culturali	9,43	5.556.930,20
Calamità naturali	12,19	7.183.348,80
Assistenza ai rifugiati	4,81	2.834.446,90
Fame nel mondo	9,79	5.769.071,76
Edilizia scolastica	29,68	17.489.892,73
Totale espresso	65,90	38.833.690,39
Totale NON espresso	34,10	20.094.519,61
Totale da distribuire	100,00	58.928.210,00

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Nella tabella che precede non si fa riferimento alla categoria *“prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* in quanto i primi dati utili saranno disponibili nel 2027, con i dati relativi alla dichiarazione dei redditi 2023.

Anche per il 2025, la quota delle preferenze per lo Stato, senza indicazione di categoria c.d. “non espressa”, sarà ripartita con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei vincoli indicati nella tabella che segue.

Tabella 12: distribuzione della quota del “non espresso” anno 2025

	Importi €	Quota %
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo <i>(art. 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125)</i>	4.018.903,92	20,00
Progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche <i>(art. 7, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2023)</i>	16.075.615,69	80,00
Attività coerenti con le categorie di cui all’art. 48 della legge n. 222 del 1985. (art. 47, comma 3, legge n. 222 del 1985)		

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

10 L’andamento delle domande presentate e le risorse ripartite

Tutti i decreti del Segretario generale relativi all’adozione dei parametri di valutazione sono disponibili *on line* al link <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000-assisorse-parametri/12550>.

Tali decreti prevedono che *“Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma disponibile, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento espresso dalle competenti commissioni tecniche che tenga conto della straordinarietà e della qualità della proposta progettuale, dell’esigenza di concentrazione degli interventi e della rilevanza”*.

Con decreto del Capo Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, ogni anno è trasferita al Ministero dell’istruzione e del merito la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” per la successiva distribuzione e la gestione dei bandi di competenza.

Con DPCM del 15 gennaio 2025 sono stati approvati in via definitiva i progetti presentati a valere sulla quota Irpef otto per mille anno 2023. Con riferimento alle cinque categorie di intervento soggette alla valutazione delle competenti Commissioni tecniche, sono pervenute n. 342 istanze di contributo per il 2023, così ripartite: Assistenza ai Rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, n. 65; Calamità naturali n. 23; Conservazione di Beni Culturali n. 47; Fame nel Mondo n. 134, Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche n. 73.

**Tabella 13: Prospetto riepilogativo istruttoria domande a valere sui fondi
anno 2023**

Categoria	n. istanze presentate	progetti finanziati	importo totale progetti finanziati €
Assistenza rifugiati	65	7	952.121,37
Beni culturali	47	28	31.698.152,82
Calamità naturali	23	10	17.372.101,22
Fame nel mondo	134	28	7.832.297,31
Dipendenze patologiche	73	33	10.396.662,14
Totale	342	106	68.251.334,86

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Terminata la fase istruttoria, con parere favorevole delle Commissioni parlamentari sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dei fondi fra le categorie di intervento fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione di beni culturali, Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.


Nel corso dell'ultimo triennio l'andamento delle domande per singola categoria di intervento è complessivamente crescente passando da 316 a 462, con variazioni significative tra le varie categorie di intervento. Per esempio, i progetti per la categoria “calamità naturali” nell’ultimo triennio sono passati da 35 a 96, così come quelli di “conservazione dei beni culturali” da 42 a 113. I dati complessivi sono rappresentati nella tabella e nel grafico seguenti.

Tabella 14: Andamento istanze anni 2022-2024 per categoria di intervento

Categoria di intervento	Numero istanze per anno		
	2022	2023	2024
Assistenza ai Rifugiati	101	65	86
Calamità Naturali	35	23	96
Conservazione beni Culturali	42	47	113
Contrasto alla fame nel Mondo	138	134	111
Dipendenze patologiche	//	73	56
Totale	316	342	462

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Grafico 4: Numero istanze 2022-2024 per categoria di intervento



Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

La media dei progetti approvati rispetto a quelli presentati è riportata nella tabella che segue. Sebbene il dato complessivo rimanga sostanzialmente stabile, intorno al 40%, le percentuali variano notevolmente tra le diverse categorie, con punte molto alte per i progetti delle categorie “fame nel mondo” e “beni culturali” e valori notevolmente più bassi per la categoria “calamità naturali”. Tale andamento è riconducibile all’importo medio dei progetti ammessi che per gli interventi di calamità naturale è notevolmente più alto. Nella tabella che segue si rappresenta l’andamento dell’ultimo periodo.

Tabella 15: *Media progetti approvati sul totale dei progetti presentati per anno e categoria di intervento*

Categorie	% progetti approvati rispetto ai progetti presentati			
	2020	2021	2022	2023
Assistenza ai Rifugiati	60,71	40,23	36,63	10,77
Calamità Naturali	28,57	40,91	25,71	43,48
Conservazione di Beni Culturali	31,42	27,59	47,62	59,57
Fame nel Mondo	42,44	44,76	42,03	20,90
Dipendenze Patologiche (dal 2023)				45,21
Media progetti approvati	40,78	38,37	38,00	30,99

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Nonostante il continuo aumento delle domande, si osserva una costante crescita delle risorse disponibili per ciascun progetto presentato.

Nell'ultimo periodo, infatti, l'importo medio destinato a ciascun progetto è quasi raddoppiato passando da circa 200 mila a circa 400 mila.

Tabella 16: Disponibilità media per progetto presentato -anni 2020 -2023

Risorse per anno	numero domande	Quota destinata ai progetti €	disponibilità media in € per domanda
Risorse ripartite - 2020	272	62.029.694,00	228.050,35
Risorse ripartite - 2021	281	86.023.133,00	306.132,15
Risorse ripartite - 2022	316	103.329.302,00	326.991,46
Risorse ripartite - 2023	342	119.489.728,74	326.474,67
Risorse DA ripartire - 2024	462	199.358.703,00	431.512,34

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Ad oggi le problematiche sono legate alla capacità dei progetti di essere realizzati nei termini previsti e di produrre i risultati attesi. Per rimuovere tali criticità è intervenuta anche la revisione del Regolamento che ha sensibilmente rivisto la gestione dei tempi e delle procedure.

In seguito alle modifiche normative, il beneficiario dispone ancora di 12 mesi di tempo, dal versamento della prima quota, per avviare le attività e può chiedere fino a due proroghe per un totale di 12 mesi. In precedenza, i termini erano di 18 mesi per l'avvio dei lavori e di tre proroghe fino ad un massimo di 36 mesi.

Nonostante la riduzione operata dal nuovo regolamento, permangono le condizioni di grande favore laddove si consideri che i finanziamenti coprono nella maggior parte dei casi il 100% dei costi e riconoscono fino al 20% di spese generali.


La situazione dei progetti ancora pendenti alla data del 31/12/2024, rispetto all'anno precedente, è rappresentata nella tabella e nel grafico che seguono. Come si nota vi è una crescita costante dei progetti ancora in gestione che riguarda tutte le categorie di intervento.

Tabella 17: prospetto riepilogativo progetti in lavorazione alla data del 31.12.2024

	Assistenza rifugiati	Beni culturali	Calamità naturali	Dipendenze patologiche	Fame mondo	Totale
Totale progetti al 31/12/2023	125	80	39		180	428
Totale progetti al 31/12/2024	165	128	60	33	266	652

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Grafico 5: Andamento progetti in corso di realizzazione - anni 2023-2024



Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Si registrano alcune criticità prevalentemente connesse alla capacità di rendicontare correttamente i costi ammessi. Situazione che in qualche modo appare paradossale ove si consideri che la tempistica, intesa come durata del progetto, la tipologia dei costi e la misurazione degli obiettivi sono indicati dal beneficiario in fase di presentazione della domanda.

Per supportare i beneficiari sono state adottate delle linee guida di supporto alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti disponibili on line nelle pagine istituzionali del Governo, nella sezione dedicata all'otto per mille.

Tabella 18: Progetti per tipologia di intervento e stato della pratica al
31/12/2024

	Assistenza rifugiati	Beni culturali	Calamità naturali	Dipendenze patologiche	Fame mondo	Totale
Conclusi in attesa di relazione finale	41	22	11	0	39	113
Archiviati nell'anno	14	15	5	0	37	71
Decaduti	7	0	0	0	1	8
Revocati	2	6	1	0	2	11
Rinuncia al finanziamento	1	0	0	2	5	8

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA 8X1000

Per ulteriori approfondimenti normativi e statistici si consulti il sito del Governo al link <http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303>

Allegato 1: le modifiche al Regolamento introdotte dal d.P.R. 14 novembre 2024, n. 213

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024 sono state proposte modifiche al «*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale*», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. A seguito della preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stati acquisiti il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato e il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 400 del 1988, il Consiglio di Stato ha reso il parere definitivo n. 1038/2024 nell'adunanza del 23 luglio 2024. Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno reso il parere di competenza. Nel dettaglio, in data 18 settembre 2024, la V Commissione “Programmazione economica, bilancio” del Senato della Repubblica ha espresso «*parere non ostativo*» senza osservazioni e proposte di modifica e integrazione, in data 26 settembre 2024, la V Commissione “Bilancio e Tesoro” della Camera dei deputati ha formulato un «*parere favorevole con osservazioni*» tutte recepite nel testo finale. Il testo finale è stato approvato in lettura definitiva dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 e adottato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 2024.

Le modifiche riguardano principalmente i seguenti articoli.

Articolo 2, comma 1: prima	dopo
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza,	1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati , per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la

Articolo 2, comma 1: prima	dopo
<p>l'adeguamento antismotico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.</p>	<p>messaggio in sicurezza, l'adeguamento antismotico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.</p>

Tale modifica è resa necessaria ai fini dell'adeguamento alle disposizioni già in vigore della L. 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) che inserisce tra i beneficiari anche "*i minori stranieri non accompagnati*", nonché al fine dell'inserimento della nuova categoria "*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*" di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Articolo 2, comma 4: prima	dopo
<p>4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.</p>	<p>4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.</p>

Le modifiche recate al comma 4 si sono rese necessarie a seguito delle norme introdotte con la legge 7 aprile 2017, n. 47 e di quelle introdotte con D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*) convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, volte alla precisazione sullo *status* di rifugiato in materia di protezione speciale.

Articolo 2, comma 5: prima	dopo
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.	5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per i quali sia intervenuta la verifica <i>di cui all'articolo 12 del suddetto codice</i> , ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi <i>dell'articolo 13</i> dello stesso Codice.

Le modifiche al comma 5 discendono dalla riforma del codice dei beni culturali e tengono conto della distinzione tra “verifica” e “dichiarazione di interesse culturale” (articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Il regolamento richiama espressamente i riferimenti normativi concernenti, rispettivamente, la verifica e la dichiarazione di interesse culturale, al fine di chiarire ogni dubbio circa la necessità che i beni da finanziare rientrino tra

quelli di cui all’articolo 12 ovvero tra quelli previsti dall’art. 13 del medesimo Codice.

Articolo 2, comma 5.1- <i>bis</i> : prima	dopo
	5.1-<i>bis</i> Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell’ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.

Dopo il comma 5.1, viene inserito il comma 5.1-*bis*, necessario per definire l’ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”. A seguito dell’inserimento della categoria con decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è stato ulteriormente precisato che le attività comprendono anche la “prevenzione” (articolo 6, comma 1, lettera b), decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208).

In ossequio al parere della Commissione permanente della Camera dei deputati è stato aggiunto l’aggettivo “straordinari” in riferimento agli interventi in parola, per precisare che anche gli interventi di prevenzione e recupero dalle dipendenze patologiche devono presentare il carattere della straordinarietà.

Articolo 2, comma 5.2: prima	dopo
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.	5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario , può essere presentata per una sola tipologia d’intervento .

Con il comma 5.2, al fine di ampliare la platea dei beneficiari ed assicurare il rispetto del principio della più ampia partecipazione viene specificato che il beneficiario può presentare domanda di contributo per una sola tipologia d’intervento.

Articolo 2-bis, comma 1: prima	dopo
1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguitate dalla legge in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.	1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.

Al comma 1, viene aggiornata la modalità di ripartizione delle risorse sulla base delle modifiche apportate all'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall'art. 46-bis, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce che a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 il contribuente può scegliere direttamente la destinazione tra le tipologie di intervento previste dalla norma. Le finalità perseguitate poggiano tutte sul rispetto delle scelte direttamente espresse dai contribuenti fra i possibili interventi o democraticamente espresse nella scelta elettorale che conduce alla nomina del Governo da parte del Presidente della Repubblica.

Articolo 2-bis, comma 1-bis: prima	dopo
	1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria “edilizia scolastica” sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge

Articolo 2-bis, comma 1-bis: prima	dopo
	13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi è, altresì, pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.

Dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1-bis, con il quale viene adeguato il regolamento alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia “edilizia scolastica”.

Articolo 2-bis, comma 2: prima	dopo
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle cinque tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.	2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Con il comma 2, viene introdotta la previsione della nuova modalità di ripartizione della “somma residua” considerato che il previgente criterio della divisione in parti uguali per le restanti categorie di intervento non appariva coerente con l'art. 46-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che attribuisce al contribuente la facoltà di scelta della categoria.

Articolo 2-bis, comma 2-bis: prima	dopo
	2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e

Articolo 2-bis, comma 2-bis: prima	dopo
	<p>di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua è utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria “conservazione di beni culturali”.</p>

Dopo il comma 2, viene introdotto il comma 2-bis al fine di definire le modalità di applicazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 che, in deroga alla legge n. 222 del 1985, impone un vincolo di priorità alla categoria beni culturali per la ricostruzione e il restauro dei beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge n. 189 del 2016 e viene anche introdotto il criterio per la gestione del residuo di ripartizione della medesima categoria.

Articolo 2-bis, comma 3: prima	dopo
3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.	<p>3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneità al finanziamento che deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento.</p>

Il comma 3 consente di uniformare le valutazioni delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio attraverso la preventiva e puntuale

specificazione dei criteri da utilizzare per la formazione del motivato giudizio di ammissibilità al finanziamento.

Articolo 2-bis, comma 7: prima	dopo
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.	7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformità ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi.

Le modifiche al comma 7 si sono rese necessarie per adeguarlo alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione trasferendo al Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia "edilizia scolastica". Pertanto, si introduce la previsione secondo cui per gli

interventi destinati all’ “edilizia scolastica” il Ministero dell’istruzione e del merito adotta apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente i criteri di selezione dei progetti, il monitoraggio e le modalità di revoca delle risorse in conformità con i principi stabiliti dal Regolamento. Al comma 8 si definiscono alcune regole finalizzate, nel rispetto dei principi che sovraintendono alla spesa pubblica, a migliorare la tempistica nella gestione e nella rendicontazione dei progetti approvati, escludendo dalla concessione del contributo i soggetti che si trovino in situazione di “*inadempimento*” rispetto a precedenti progetti. La modifica si rende necessaria per assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse.

Articolo 2-bis, comma 8: prima	dopo
8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.	<p>8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.</p> <p>Non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all’articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due; b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;

Articolo 2-bis, comma 8: prima	dopo
	c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.

Sono stabilite delle limitazioni alla concessione di contributi a beneficiari che abbiano già in corso la realizzazione di due interventi onde favorire la più ampia partecipazione di operatori e, inoltre, per superare le criticità riscontrate nelle difficoltà nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari, si stabilisce che per risultare quali beneficiari si debba essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia.

Articolo 3, commi 1 e 2: prima	dopo
1. Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.	Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1 bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni	1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta

Articolo 3, commi 1 e 2: prima	dopo
statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.	secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le modifiche all'articolo 3 sono finalizzate alla necessità di uniformare l'utilizzo della modulistica mediante l'utilizzo obbligatorio del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Governo, nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza, oltre ai nuovi formulari, è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande di contributo. Con riferimento alla categoria di intervento "edilizia scolastica", si rinvia all'avviso pubblico reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 3, comma 3: prima	dopo
<p>2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni; c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; 	<p>2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni; c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall'articolo 2 per

Articolo 3, comma 3: prima	dopo
<p>e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;</p> <p>f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;</p> <p>g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;</p> <p>h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.</p>	<p>un importo pari al contributo richiesto;</p> <p>d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;</p> <p>e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;</p> <p>f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;</p> <p>g) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;</p> <p>h) avere un numero massimo di interventi ancora da concludere non superiore a due;</p> <p>i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.</p>

Con le modifiche al comma 2 si puntualizzano i requisiti che i richiedenti devono possedere per tutta la durata dell'esecuzione del progetto, al fine di rendere più efficiente la gestione delle risorse. Si chiarisce espressamente che i requisiti soggettivi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Il richiedente deve documentare di aver svolto attività simili negli ultimi tre anni e per un importo pari al valore del contributo richiesto, al fine di assicurare che i beneficiari dei contributi abbiano una specifica esperienza nelle materie oggetto di intervento. Inoltre, come già detto, per evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille, si prevede che il richiedente non abbia più di due interventi in corso di realizzazione.

Articolo 4: prima	dopo
1.L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.	Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.	2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità. 2	2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione allegata sia incompleta ovvero non sia redatta secondo quanto previsto al comma 2.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 viene modificato per sottolineare il fatto che i progetti devono assicurare il completamento dell'iniziativa.

La relazione tecnica deve seguire il modulo *standard* disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Il medesimo modulo è disponibile *on line*. La standardizzazione della modulistica agevola il lavoro delle Commissioni tecniche. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'otto per mille. Il comma 2-bis viene adeguato alla modifica inserita al comma 2, pertanto si prevede che la domanda di contributo non possa essere accolta

qualora la relazione tecnica sia incompleta oppure difforme dal modello pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 5, comma 2: prima	dopo
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia.	2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1 , da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio , una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano .

L'articolo 5, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 105 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n. 137 del 2023, dispone l'accorpamento delle funzioni di valutazione e di quelle di monitoraggio in un'unica Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento. Al fine di assicurare la continuità dei lavori delle Commissioni, la loro composizione viene rimodulata aumentando il numero dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri. È, inoltre, introdotta la rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in linea con quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari. Si prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica composta da personale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Aderendo alle indicazioni formulate dalla Commissione permanente della Camera dei deputati, è ribadita la

necessità di acquisire il giudizio di idoneità al finanziamento da parte della Commissione tecnica.

Articolo 6, comma 2: prima	dopo
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di improcedibilità mediante l'accesso alla piattaforma informatica. È ammessa la trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero, fino all'anno 2025, tramite raccomandata. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. È comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 6 prevede, con esclusivo riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che la domanda di contributo deve essere presentata mediante accesso alla piattaforma informatica e, in ossequio al parere del Consiglio di Stato, definisce la sanzione connessa al mancato utilizzo della piattaforma informatica per la presentazione della domanda ovvero l'improcedibilità della stessa. Inoltre, si stabilisce che anche chi abbia già presentato la domanda di contributo mediante pec, debba provvedere ad inserire i relativi dati nella piattaforma dedicata entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in modo da garantire la corretta gestione del fascicolo digitale. Dando seguito alle indicazioni del Consiglio di Stato, in

coerenza con l'obiettivo di semplificazione delle procedure, si prevede che la facoltà di presentare la domanda tramite raccomandata sia limitata ad un periodo transitorio, ossia fino alla presentazione delle domande di contributo per il 2025. Resta invece immutata la possibilità di trasmissione a mezzo PEC, anche per ovviare a eventuali problemi tecnici, attacchi informatici o altro, che dovessero insorgere nell'utilizzo della piattaforma.

Articolo 6-bis: prima	dopo
<p>1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; b relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1; c sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter. 	<p>1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte; b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter; d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero massimo di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo; e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora

Articolo 6-bis: prima	dopo
	questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.

L'articolo 6-bis reca le cause di esclusione della domanda di contributo in analogia a quanto già indicato all'articolo 3, comma 2, per i requisiti soggettivi. Si prevede l'esclusione della domanda qualora il beneficiario abbia più di due interventi in corso di realizzazione, in modo da evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille che tardano nella realizzazione e rendicontazione delle somme già versate. Si stabilisce altresì l'esclusione della domanda qualora il richiedente non sia in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia. Tale ultima disposizione, come detto, risponde alla necessità di superare le difficoltà che attualmente si riscontrano nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari.

Articolo 8, comma 1: prima	dopo
<p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:</p> <p>a confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;</p> <p>b indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;</p> <p>c inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:</p> <p>confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;</p> <p>indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia per l'intero importo dell'intervento a prima richiesta. Il contratto è prestato a garanzia fino</p>

Articolo 8, comma 1: prima	dopo
	<p>ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa; inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>

L'articolo 8, al comma 1, lett. b), prevede, in via cautelare a tutela della gestione pubblica, con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che l'erogazione del contributo sia subordinata all'obbligo di presentare un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo *dell'intervento*. Detta previsione si rende necessaria a causa del crescente numero di casi di mancata restituzione delle somme erogate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, indebitamente trattenute dai beneficiari.

Articolo 8, comma 2: prima	dopo
<p>2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al</p>	<p>2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta è inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. È ammessa, altresì, entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della</p>

Articolo 8, comma 2: prima	dopo
rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sarà indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al comma 2, del medesimo articolo 8, si stabilisce il termine perentorio di tre mesi per la presentazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo.

Articolo 8, comma 4: prima	dopo
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, e' corrisposto un importo pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la meta' della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.. La restante somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.	4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, è corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonché da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del CUP, del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo

Articolo 8, comma 4: prima	dopo
	prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attività approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalità di pubblicità relative alla provenienza dei fondi.

Al comma 4, si introducono misure volte a semplificare la procedura di erogazione del contributo e a consentire alle Commissioni tecniche un'accurata verifica dei lavori realizzati. Nello specifico, si prevede che la prima quota del contributo, pari al 50 % del finanziamento ammesso, venga erogata a seguito della trasmissione della documentazione necessaria per il pagamento, ivi compreso il contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento. La restante quota del contributo, a saldo, viene corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'ottanta per cento della prima quota di contributo ed abbia trasmesso la documentazione probatoria dei lavori realizzati, redatta secondo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al successivo comma 5, si rafforza l'obbligo della rendicontazione periodica, in modo da responsabilizzare l'attività dei beneficiari e migliorare l'attività di monitoraggio, prevedendo che la mancata presentazione della relazione periodica precluda la possibilità di ottenere proroghe dei termini e autorizzazioni ad apportare variazioni al progetto.

Articolo 8-bis, commi 2, 3 e 4: prima	dopo
2. I termini, di cui alle lettere a, b e c del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita	2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri . La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa

Articolo 8-bis, commi 2, 3 e 4: prima	dopo
la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.	per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi , solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 .
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.	3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 , può essere anche parziale.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.	4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri , si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. Il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non può concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.

L'articolo 8-bis è modificato come di seguito indicato: al comma 1, lett. a), al fine di ridurre i tempi di gestione dei progetti, si prevede, con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la revoca del contributo qualora il beneficiario non trasmetta la dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività entro il termine di dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento della prima quota del contributo. Alla lettera c) del medesimo comma, relativamente al cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, si fa riferimento alla relazione tecnica presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille, di cui all'articolo 4, comma 2. Per esigenze di coordinamento, si introduce il comma 1-bis, che estende la previsione di cui al comma 1 agli interventi rientranti nella categoria "edilizia scolastica" che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione del regolamento e che erano stati ammessi al contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al comma 2, si prevede che, a pena di improcedibilità, la richiesta di proroga sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande inerenti la gestione del progetto e si introducono delle specifiche limitazioni temporali in merito alla concessione delle proroghe, al fine di evitare che i progetti siano realizzati in maniera difforme da quanto approvato. Al comma 3, si stabilisce che la revoca del contributo possa essere anche parziale, senza previsione di limiti minimi dell'importo da revocare. Al comma 4, si prevede che in caso di rinuncia o decadenza, il beneficiario debba restituire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il contributo e che, nel caso di mancata restituzione delle somme, non possa concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.

Articolo 8-ter, comma 1: prima	dopo
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare	1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione può essere

Articolo 8-ter, comma 1: prima	dopo
alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.	ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a ciò delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.

Le modifiche all'articolo 8-ter, comma 1, introducono limiti al numero ammissibile di variazioni al progetto. In particolare, si stabilisce che non possono essere concesse più di due autorizzazioni per apportare variazioni e che la richiesta di autorizzazione alle variazioni deve essere presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Si specifica che le richieste di autorizzazione ad apportare variazioni devono indicare le singole voci di budget per le quali si chiede la modifica.

Articolo 8-ter, comma 2: prima	dopo
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori	2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la

Articolo 8-ter, comma 2: prima	dopo
<p>eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d, limitatamente ai lavori riconosciuti utili.</p>	<p>Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d, limitatamente ai lavori riconosciuti utili.</p>

Al comma 2, si prevede che per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riconosce come utili i lavori eseguiti difformemente dal progetto approvato sia sentita la competente Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio.

Articolo 8-ter, comma 3: prima	dopo
<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo' essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.</p>	<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa è presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile</p>

Articolo 8-ter, comma 3: prima	dopo
	nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non può comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalità di cui al comma 5.

Al comma 3, con esclusivo riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si introducono regole di maggior rigore in ordine sia alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo sia alla gestione dei risparmi di spesa, prevedendo che la richiesta debba essere trasmessa contestualmente alla presentazione della relazione finale, mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille, e che il termine di utilizzo, da specificare nel cronoprogramma allegato all'istanza, non sia superiore a dodici mesi.

Al successivo comma si chiarisce espressamente che, in caso di mancata restituzione dei risparmi di spesa non utilizzati o non autorizzati, si applicano le disposizioni sull'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. Si ribadisce, inoltre, che la mancata restituzione dei risparmi di spesa preclude il concorso alle successive ripartizioni dei fondi dell'otto per mille, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, allo scopo di superare le difficoltà nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente trattenute dai beneficiari.

Sommario

Premessa	3
1. Quota IRPEF otto per mille, evoluzione storica del quadro normativo nazionale	4
2. La ripartizione della quota IRPEF otto per mille	5
2.1 La destinazione dell’otto per mille sulla base delle scelte espresse dai contribuenti	6
3. Le confessioni religiose che concorrono alla ripartizione.....	7
4. La procedura per la gestione dei fondi e le modifiche al regolamento introdotte dal DPR 13 novembre 2024, n. 213	10
5. Decurtazioni della quota IRPEF a diretta gestione statale	12
5.1 Somme trasferite all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.....	15
5.2 Rilievi della Corte dei conti	16
6. La destinazione della quota IRPEF a diretta gestione statale.....	17
7. Accesso ai fondi e modalità di erogazione	21
8. L’erogazione dei contributi ed il monitoraggio dei progetti approvati	22
9. La procedura di ripartizione	23
9.1 Fondi disponibili e piano di riparto dei fondi disponibili per l’anno 2023	26
9.2 Fondi disponibili anno 2024.....	28
9.3 Quota disponibile per la ripartizione anno 2025	31
10 L’andamento delle domande presentate e le risorse ripartite	33
Allegato 1: le modifiche al Regolamento introdotte dal d.P.R. 14 novembre 2024, n. 213	39
Sommario	64
Indice delle tabelle	65
Indice dei grafici	66
Box di approfondimento	66

Indice delle tabelle

Tabella 1: TOTALE CONTRIBUTI, SCELTE ESPRESSE E NON ESPRESSE	7
Tabella 2: Quota % effettivamente destinata ai progetti otto per mille rispetto al totale delle scelte dei contribuenti	14
Tabella 3: LE SCELTE DEI CONTRIBUTI PER LE SINGOLE CATEGORIE DI INTERVENTO	25
Tabella 4: destinazione della quota anno 2023 trasferita alla PCM	26
Tabella 5: Ripartizione fondi anno 2023 – quantificazione per categoria ...	27
Tabella 6: Ripartizione della quota residua relativa alle preferenze allo Stato senza indicazione di categoria - “non espresso” anno 2023	28
Tabella 7: Destinazione della quota anno 2024 trasferita alla PCM.....	29
Tabella 8: Fondi disponibili per la ripartizione relativa all’anno 2024 per categoria di intervento	30
Tabella 9: Distribuzione della quota “non espresso” anno 2024	30
Tabella 10: Quota 8X1000 Stato anno 2025	31
Tabella 11: distribuzione % della quota disponibile anno 2025 tra le categorie di intervento	32
Tabella 12: distribuzione della quota del “non espresso” anno 2025	33
Tabella 13: Prospetto riepilogativo istruttoria domande a valere sui fondi anno 2023	34
Tabella 14: Andamento istanze anni 2022-2024 per categoria di intervento	34
Tabella 15: Media progetti approvati sul totale dei progetti presentati per anno e categoria di intervento	35
Tabella 16: Disponibilità media per progetto presentato -anni 2020 -2023	36
Tabella 17: prospetto riepilogativo progetti in lavorazione alla data del 31.12.2024	37
Tabella 18: Progetti per tipologia di intervento e stato della pratica al 31/12/2024	38

Indice dei grafici

Grafico 1: Andamento della quota IRPEF otto per mille allo Stato rispetto al gettito totale	13
Grafico 2: Scelte espresse dai contribuenti a favore dello Stato	24
Grafico 3: Andamento delle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2020-2022 per categoria di intervento	25
Grafico 4: Numero istanze 2022-2024 per categoria di intervento.....	35
Grafico 5: Andamento progetti in corso di realizzazione - anni 2023-2024	37

Box di approfondimento

Box 1: Confessioni religiose che concorrono alla ripartizione della quota IRPEF	8
Box 2: LA QUOTA IRPEF OTTO PER MILLE E LE CONFESSIONI RELIGIOSE	8
Box 3: ADEGUAMENTI NORMATIVI RECEPITI NEL DPR 10 MARZO 1998, N. 76	11
Box 4: disposizioni normative che determinano una riduzione della quota IRPEF a diretta gestione statale	14

